

RELAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL SUBAPPALTO DEL RUP

Oggetto: FSC 2021/2027 Accordo per la Coesione – Delibera CIPESS 28/2024 e D.G.R.T. n. 940/2024 – Intervento di “Realizzazione Ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del Ponte storico a Buriano” CUP I11B24000050006 CIG B75C4DC1DC
Autorizzazione sub appalto impresa PASQUAL ZEMIRO SRL.

Premesso che

con Decreto del Presidente n. 85 del 25/09/2024 viene approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei “*Lavori per la realizzazione del Ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano*”, per un importo di € 21.000.000,00, CUP I11B24000050006;

- l’Intervento suddetto è inserito nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra Governo e Regione Toscana il 13 marzo 2024, con il quale sono stati individuati gli interventi e linee di intervento da finanziare a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027;

- la Delibera CIPESS n. 28/2024 avente ad oggetto “*Regione Toscana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera n. 16 del 2023.*” pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 169 del 20/07/2024;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 940 del 5 agosto 2024, con la quale sono stati approvati gli indirizzi necessari ai fini dell’attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo per la coesione, tra i quali figura l’intervento di “*Realizzazione ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico a Buriano*” (CUP I11B24000050006), soggetto beneficiario/attuatore Provincia di Arezzo, assistito da contributo FSC complessivo di € 21.000.000,00;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 24/09/2024 è stato accertato suddetto contributo al cap. 1069 “*CONTRIBUTO MIT - FSC 2021-2027 PER REALIZZAZIONE PONTE DEFINITIVO E VIABILITÀ ALTERNATIVA IN SOSTITUZIONE DEL PONTE STORICO A BURIANO - U 3968*” del Bilancio provinciale, coerentemente alla tempistica del cronoprogramma delineato dall’Ente finanziatore: € 1.000.000,00 nel 2025, € 7.000.000,00 nel 2026, € 7.000.000,00 nel 2027 e € 6.000.000,00 nel 2028;

Dato atto che l’Intervento è stato inserito nello Schema di Programma Triennale 2025-2027, annualità 2025, adottato con Decreto del Presidente n. 79/2024 ed è, altresì, inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024 “ Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/27”

CUI L80000610511202500004

Codice Amministrazione 2025.12

CUP I11B24000050006

RUP Ing. Paolo Bracciali

Importo complessivo € 21.000.000,00 finanziamento con fondi FSC 2021/27

Atteso che la spesa per l'attuazione del Progetto troverà copertura in apposito stanziamento di Bilancio: Capitolo di uscita n. 3968.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2067 del 04/11/2025 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei Lavori in favore dell'Operatore Economico ATI COSTITUENDO BRUSCHI S.R.L. - PROCELLI COSTRUZIONI SRL - LUCOS S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.P.A. - SISTRAL IOT SRL, con mandatario Bruschi Srl con sede legale in Cortona (AR), 52044 C.S. CORTONA 1156/c C.F./P.IVA 01743950519 il quale ha offerto un ribasso del 6,120%, pari ad un importo totale di € 14.910.373,387, di cui € 2.161.672,110 per Costi della manodopera, oltre ad € 286.406,860 per un totale complessivo di € 15.196.780,25 oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori di nuova esecuzione per € 1.356.352,20 e al 22% sull'importo dei lavori di adeguamento funzionale per € 359.316,80 e quindi per un importo complessivo del contratto compreso IVA di legge di € 16.912.449,25 (contratto Rep. N. 60/2025 del 19/12/2025);

Dato atto che i lavori hanno preso avvio a decorrere dalla consegna, intervenuta con Verbale del 12/01/2026;

Vista l'Istanza, trasmessa dall'impresa esecutrice (**Allegato 1**), acquisita con prot. n. 12311 del 11/05/2026 e successiva integrazione di cui al prot. n. 13190 del 19/05/2026 con la quale viene richiesto di affidare in subappalto all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL con sede legale in Malcontenta Di Mira (VE) in Via Seriola Veneta Sinistra n° 64 Partita Iva n. 02055950279, per la *Realizzazione di palancolati metallici* per un importo di € 86.856,80 di cui € 1.537,36 per oneri della sicurezza e € 35.307,29 come incidenza della manodopera, escluso IVA di legge;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'impresa esecutrice, a corredo dell'istanza, dalla quale risulta che l'importo delle prestazioni rese in subappalto è contenuto entro i limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che, in merito alla richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa PASQUAL ZEMIRO SRL, l'Appaltatore ha dichiarato che:

- il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- le lavorazioni oggetto della presente rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara per il subappalto dei lavori in oggetto;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantisce l'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore;

- saranno corrisposti gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- con il subappaltatore, non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- per gli effetti del D.lgs. 36/2023, art. 119 comma 11, il subappaltatore è pagato da parte dell'Appaltatore;
- di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi D.lgs. art. 119 comma 12 ultimo periodo;
- ai sensi della Legge 190/2012, art. 1 comma 52, il subappaltatore, è iscritto nella White List di Venezia;
- di aver verificato, ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 97 comma 2 e dell'Allegato XVII comma 3, l'idoneità tecnico – professionale del subappaltatore con i criteri di cui al punto 1 dello stesso, avendo accertato, in particolare, che: (I) l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla camera di commercio sia correlato alle lavorazioni da subappaltare; (II) che il subappaltatore ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 17 comma 1 lett. a); (III) che il DURC del subappaltatore risulta regolare; (IV) che il subappaltatore ha dichiarato di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 14;
- ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 101 comma 2: di aver trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 102 dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, impegnandosi a trasmettere al CSE documentazione a comprova di quanto dichiarato su sua semplice richiesta scritta;
- ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 97 comma 3: di aver verificato la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore rispetto al proprio;
- ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 119 comma 17, ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 101 comma 3, di impegnarsi a trasmettere il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore per l'esecuzione, consapevole che le lavorazioni del subappaltatore NON potranno avere inizio sino a che lo stesso Coordinatore per l'esecuzione non avrà verificato positivamente il piano operativo di sicurezza (POS).

Preso atto che allegata alla documentazione, trasmessa dalla ditta appaltatrice ed acquisita al prot. n. 13190 del 19/05/2026, è presente una "Dichiarazione integrativa a corredo dell'istanza di subappalto" (**Allegato 1a**), nella quale sono rese le seguenti dichiarazioni supplementari, in relazione alla circostanza che l'importo contrattualizzato delle lavorazioni oggetto di subappalto risulta superiore alla stima economica risultante dal Computo metrico estimativo:

- il maggior importo patuito nel contratto tra appaltatore e subappaltatore non comporta alcuna variazione dei prezzi contrattuali applicati nei confronti della Stazione Appaltante, i quali restano fissi e invariati;
- il subappaltatore verrà pagato direttamente dall'appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., non ricadendo l'affidamento in oggetto nelle ipotesi di deroga che impongono il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;

- nel rispetto del principio di invarianza finanziaria dell'offerta, nessun onere, diretto o indiretto, derivante dal maggior prezzo concordato con il subappaltatore, sarà posto a carico della Stazione Appaltante;
- ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023, le lavorazioni oggetto di subappalto corrispondono integralmente, per natura e quantità, a quelle previste nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato, senza alcuna modifica o incremento delle quantità contrattuali;
- il maggior importo pattuito discende esclusivamente dall'autonomia negoziale delle parti e non incide sulla struttura dell'offerta presentata in sede di gara, né altera il ribasso contrattuale aggiudicato, né determina variazioni del quadro economico dell'appalto approvato dalla Stazione Appaltante.

Vista la documentazione della ditta sub appaltatrice (**Allegato 2**), all'uopo trasmessa dalla ditta appaltatrice PASQUAL ZEMIRO SRL :

a) Contratto di subappalto stipulato tra l'Appaltatore BRUSCHI SRL e il Subappaltatore dal quale emerge:

- che le prestazioni da subappaltare dell'importo complessivo di € 86.586,80 consistono in opere di progetto rientranti nella categoria OG3 oltre IVA, di cui € 1.537,36 per oneri della sicurezza e € 35.307,29 come incidenza della manodopera;
- che sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, così come previsto all'art. 119 comma 2-bis del D. lgs 36/2023;
- che le lavorazioni sono riconducibili alla voci di computo metrico di progetto;
- l'impegno del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro adottato dall'appaltatore principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che il subappaltatore dispone di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- la presa d'atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante relativamente agli adempimenti degli obblighi retributivi e contributivi maturati in ragione del contratto di subappalto e per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- di essere a conoscenza che il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto;
- che il subappaltatore dichiara di essere in regola con tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici per il personale dipendente;
- il pagamento sarà effettuato alla ditta sub appaltatrice da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, restando escluso il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante;
- l'assunzione da parte dell'impresa subappaltatrice di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 dell legge N. 136 del 13/10/2010 e s.m.i.

b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, in cui si dichiara, ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.:

- di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A. di Venezia Rovigo (VE);
- l'assenza di motivi di esclusione previste dagli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2026 e s.m.i.;
- la composizione societaria;
- l'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico cause ostative di cui al Decreto legislativo n. 159/2011;
- di possedere l'attestato di qualificazione SOA (scadenza 10/11/2029) regolarmente autorizzato per la categoria OG3 Class. VI -bis;
- di essere una "media impresa";
- che il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere F012.

c) Visura camerale;

d) DURC;

e) Attestazione SOA;

f) Dichiarazione composizione societaria;

g) Conto dedicato (tracciabilità flussi finanziari);

h) Dichiarazione sussistenza forme di controllo o collegamento;

i) Dichiarazione di cui al comma 1 art. 14 del D.lgs 81/2008;

j) Iscrizione white list;

k) Dichiarazione organico medio;

l) Dichiarazione trattamento economico;

m) Comunicazione dei dati del titolare effettivo;

n) D.I. dei titolari effettivi;

o) Dichiarazione presa visione PSC e POS;

p) Dichiarazione di conformità macchinari ed attrezzature;

q) POS completo dei relativi allegati;

r) Modello rinuncia pagamento diretto.

Preso atto del parere del DL Ing. Josè Romo Martin (**Allegato 3**), pervenuto per email in data 21/05/2026 con il quale

- ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di subappalto da parte della ditta appaltatrice;
- ha attestato che con nota, trasmessa all'Impresa mandataria in data 19/05/2026, il CSE Ing. Simone Giambelli ha approvato il POS della ditta sub appaltatrice ed ha espresso parere favorevole alla procedura di subappalto con prescrizioni, che non ostacolano l'inizio dei lavori del sub appaltatore.

Pertanto, considerato che

- il DL e CSE hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta di subappalto da parte della ditta appaltatrice;
- l'impresa appaltatrice, all'atto dell'offerta, ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto per le categorie in questione;

- l'importo in subappalto è di € 86.586,80, rientrante nella categoria OG3 per un importo contrattuale di pari al 0,66% della categoria prevalente di € 13.084.674,41 di cui € 1.537,36 per oneri della sicurezza e € 35.307,29 come incidenza della manodopera;
- l'importo rientra nei limiti previsti dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- il pagamento sarà effettuato alla ditta sub appaltatrice (media impresa) da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, restando escluso il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante;
- il maggior importo pattuito nel contratto appaltatore e subappaltatore, discende esclusivamente dall'autonomia negoziale delle parti e non incide sulla struttura dell'offerta presentata in sede di gara, né altera il ribasso contrattuale aggiudicato, né determina variazioni del quadro economico dell'appalto approvato dalla Stazione Appaltante;
- sono state eseguite le verifiche ed è stato accertato il possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., da parte della ditta subappaltatrice dichiarati nella documentazione a corredo del contratto.

QUESTO SERVIZIO PROPONE

di autorizzare l'affidamento delle prestazioni in subappalto inerente la *Realizzazione di palancole metallici* da parte dell'impresa appaltatrice all'Impresa PASQUAL ZEMIRO SRL con sede legale in Malcontenta Di Mira (VE) in Via Seriola Veneta Sinistra n° 64 Partita Iva n. 02055950279, per un importo di € 86.856,80 di cui € 1.537,36 per oneri della sicurezza e € 35.307,29 come incidenza della manodopera, escluso IVA di legge;

di rendere noto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici.

Per tutto quanto detto, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 21/05/2026

Il RUP
Ing. Paolo Bracciali

Allegati:

Allegato 1: Richiesta subappalto ditta appaltatrice;

Allegato 1a: Dichiarazione integrativa a corredo dell'istanza di subappalto;

Allegato 2: Documentazione ditta subappaltatrice;

Allegato 3: Parere DL subappalto.